

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università Iuav di Venezia

DIREZIONE GENERALE

Santa Croce 191 / Tolentini
30135 Venezia
t. +39 041 257 1751
f. +39 041 257 1780
direttore.generale@iuav.it www.iuav.it

dott.ssa Francesca Brofferio
t. +39 041 257 1649 - 1822 / f. +39 041 257 1784
francesca.brofferio@iuav.it
affari.legali@iuav.it

Ai dirigenti

Ai responsabili di divisione

Venezia,
prot n.

Oggetto: indicazioni operative per la gestione del recupero dei crediti dell'ateneo.

Con la presente circolare, al fine di uniformare le procedure e di garantire la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, si vogliono fornire indicazioni in ordine alla gestione dei crediti dell'ateneo e alle azioni da porre in essere in caso di inadempienza dei soggetti debitori.

Preliminarmente, si evidenzia che il credito è il diritto del creditore all'esecuzione della prestazione dovutagli dal debitore per effetto del debito da questi contratto. Tale diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita (ovvero rimane inerte) per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.).

Salvo i casi in cui la legge disponga diversamente, i diritti di credito si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria); le prescrizioni invece cosiddette brevi (5 anni, 2 anni, 1 anno, 6 mesi) sono disciplinate agli artt. 2947 - 2956 c.c. ovvero da leggi speciali.

Si evidenzia che ai crediti di somme che si pagano mensilmente o comunque con cadenza non superiore all'anno può ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) del codice civile, in base al quale si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Al fine di evitare la prescrizione, dunque, l'ateneo deve porre in essere atti interruttivi della stessa attraverso una lettera di costituzione in mora o di semplice sollecito, per dimostrare che intende ancora avvalersi del proprio diritto di credito verso il debitore.

Affinché si possa procedere con il recupero del credito, lo stesso deve essere:

certo: quando il creditore è in possesso di tutti gli elementi per dimostrare l'esistenza del suo diritto (per esempio un contratto, una fattura, un documento di consegna della merce);

liquido: predeterminato con precisione nel suo ammontare;

esigibile: suscettibile di riscossione in quanto scaduto, o non sottoposto a termine e/o condizione ovvero tale da poter essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna.

A titolo esemplificativo, i crediti da recuperare potranno avere a oggetto la corresponsione di una somma di denaro a titolo di:

- corrispettivo per prestazioni di attività conto terzi disciplinate dal regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale;
- corrispettivo per progetti finanziati su bando competitivo o su convenzione di natura non commerciale;
- canoni (ad esempio, canoni di locazione, concessione d'uso di immobili ...);
- tasse studentesche;
- risarcimenti derivanti da inadempimenti di obbligazioni contenute in contratti d'appalto;
- recupero somme non dovute;
- rivalse assicurative conseguenti a infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti luav e ascrivibili a responsabilità di terzi.

1. FASE STRAGIUDIZIALE - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL RECUPERO DEL CREDITO (a carico delle strutture competenti)

Premesso quanto sopra, il dirigente dell'Area competente, amministrativamente responsabile del titolo da cui trae origine il credito (convenzione, contratto, accordo, nota con la quale si chiede la restituzione di somme indebitamente versate al debitore, etc..), è responsabile della sua gestione e del recupero e deve dunque porre in essere tutte le attività dirette a ottenere il pagamento di quanto dovuto ed evitare la prescrizione del credito. È pertanto necessaria una continua e puntuale verifica della situazione dei crediti da parte della struttura interessata.

Decorsi tre o quattro giorni di tolleranza dalla scadenza del debito senza che sia pervenuto il pagamento, il dirigente dell'Area responsabile del credito invia il primo sollecito formale al debitore presso la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica), esclusivamente tramite raccomandata A/R o tramite PEC, quest'ultima se il destinatario ne è in possesso. A tale riguardo si ricorda che il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito l'obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC). La trasmissione via PEC è sempre preferibile.

Nel caso in cui l'atto ritorni al mittente per errori nell'indirizzo o variazioni del recapito del debitore, l'effetto interruttivo della prescrizione non si produce. Occorre pertanto effettuare le verifiche, anche anagrafiche, e procedere a un nuovo inoltro sempre da parte del medesimo Dirigente.

Il sollecito deve contenere:

- il titolo giuridico;
- l'indicazione dell'importo preciso dovuto;

- l'invito a provvedere al pagamento entro un dato termine (non superiore a 20 giorni).

Si procede con il secondo sollecito:

- a) qualora il debitore non riscontri, si procede all'invio di una seconda lettera di sollecito dando termine di 20 giorni dal ricevimento della nota e avvertendo che in mancanza di riscontro la pratica verrà trasmessa al servizio legale di ateneo.
- b) qualora il debitore riscontri negativamente, contestando le richieste dell'amministrazione, occorrerà esaminare le contestazioni rese, analizzando puntualmente la documentazione che attesta la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità del credito.

A tale riguardo si evidenzia che, nell'ipotesi in cui la documentazione in possesso dell'ateneo sia carente, potrebbe essere utile un qualsiasi documento in cui il debitore abbia riconosciuto il proprio debito (cosiddetta ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: l'atto con il quale il debitore riconosce di avere un debito nei confronti di un altro soggetto; esso non costituisce una automa fonte di obbligazione, ma opera esclusivamente sul piano processuale dal momento che ai sensi dell'art. 1988 c.c. detta ricognizione dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale); a tale proposito potrebbe essere utile anche la corrispondenza via email intercorsa tra il debitore e lo luav.

2. FASE LEGALE STRAGIUDIZIALE - DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA (a carico del Servizio Affari Legali)

Poiché come sopra esposto, la gestione effettiva del credito e della relazione con il creditore deve avvenire all'interno della struttura amministrativamente responsabile del titolo che ha dato origine al credito di luav, la trasmissione della pratica di recupero al servizio legale deve considerarsi come operazione di ultima istanza.

Al servizio legale che prenderà in carico la pratica dovranno essere trasmessi:

1. il titolo giuridico da cui trae origine il credito per luav;
2. una dettagliata relazione sui fatti che hanno determinato la necessità del recupero, corredata da tutta la relativa documentazione;
3. fatture, note di trasmissione, solleciti inviati al debitore con copia della ricevuta di ritorno della raccomandata o di consegna della PEC, essenziali ai fini dell'interruzione della prescrizione;
4. comunicazioni intercorse con il debitore, se rilevanti.

Il servizio legale provvederà, per conto della struttura richiedente, ad analizzare la documentazione relativa al credito; il termine di prescrizione; l'esistenza di eventuali garanti del debitore o di debitori in solido; la quantificazione del debito nella parte in conto capitale e nella quota per interessi, nonché a valutare la fattibilità e/o l'economicità del recupero.

Il servizio legale esperirà ulteriormente l'azione stragiudiziale di recupero del credito dovuto, mediante inoltro di una formale diffida ad adempiere, a firma del Direttore generale, contenente:

- il titolo e l'esatta quantificazione dell'importo dovuto a titolo di capitale e interessi;

- l'intimazione ad adempiere entro il termine di 20 giorni dal ricevimento, ammonendo che ove il termine fissato dovesse decorrere senza che si faccia luogo all'adempimento, si provvederà a tutelare le proprie ragioni nelle opportune sedi competenti e al recupero coattivo con aggravio di spese ed interessi;
- la dichiarazione che l'intimazione vale quale costituzione in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c.

In questa fase, il servizio legale esaminerà le eventuali contestazioni ricevute dal debitore e, in accordo con il dirigente responsabile del titolo, si valuterà la fondatezza o meno delle suddette contestazioni e conseguentemente l'eventuale riequilibrio delle prestazioni contrattuali.

3. DEFINIZIONE DEGLI INTERESSI

Alle obbligazioni pecuniarie, ossia alle obbligazioni che hanno come oggetto una somma di denaro, è connessa un'obbligazione accessoria, relativa al pagamento degli interessi.

Ai sensi dell'art. 1282 c.c. i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto. Tali interessi corrispettivi hanno una funzione remuneratoria; salvo patto contrario risultante da atto scritto, vengono corrisposti al tasso legale (stabilito dalla legge annualmente) e decorrono dal momento dell'esigibilità del credito (che si ha quando il credito non è sottoposto a condizioni né a termini oppure quando il termine è scaduto) e dalla sua liquidità (predeterminato con precisione nel suo ammontare).

Ai sensi dell'art. 1224 c.c. gli interessi moratori sono invece dovuti dal debitore, anche se non pattuiti, in caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria e rappresentano una sorta di ristoro per il ritardo (la mora) con cui il creditore riceve il pagamento (funzione risarcitoria); essi decorrono dalla costituzione in mora.

Se non è convenuto diversamente, essi sono corrisposti al tasso legale. Se le parti scelgono di applicare un tasso convenzionale, esso deve essere determinato per iscritto e non superare la soglia di usurarietà. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Gli interessi corrispettivi cessano di essere dovuti con la mora, sostituiti da quelli moratori, salvo patto contrario.

Rimane fermo il diritto del creditore, nel caso in cui il ritardo nel pagamento gli avesse causato maggiori danni, di ottenere dal debitore il risarcimento anche di questi ultimi, dei quali però dovrà fornire idonea prova.

Si ricorda che il D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (con cui si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo) dispone, all'art. 4, comma 1, che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il saggio legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è più elevato del tasso d'interesse legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie ex art. 1284.

4. FASE GIUDIZIALE ED ESECUTIVA

Qualora il recupero del credito in via stragiudiziale non abbia dato esito positivo, il servizio legale avvierà la fase giudiziale ed esecutiva con una delle seguenti modalità:

1. per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la proposizione di un ricorso ex art. 633 c.p.c. (corredato della necessaria documentazione relativa al credito) al giudice ordinario, volto a ottenere un decreto ingiuntivo; sarà poi necessario attendere 40 giorni previsti per legge affinché il debitore possa esercitare la facoltà di opporsi (l'opposizione apre un processo civile vero e proprio che comporta tempi e spese maggiori); trascorso questo tempo, sempre se non interviene né opposizione né il pagamento, si può richiedere al Tribunale il pignoramento che potrà essere pignoramento immobiliare (che riguarda immobili), pignoramento mobiliare (che riguarda cose mobili), pignoramento presso terzi (di un qualsiasi credito che il debitore ha nei confronti di soggetti terzi: si pensi ad un conto in banca, a un credito derivante da un lavoro svolto, allo stipendio);
2. mediante iscrizione a ruolo tramite affidamento dell'esazione dei crediti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi D.L. 2 ottobre 2016, n. 193: l'ateneo, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 22 maggio 2019, ha affidato l'incarico generale di riscossione a mezzo ruolo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine del recupero dei crediti. A tal fine l'amministrazione invia il titolo esecutivo all'Agenzia, che provvede a notificare le cartelle esattoriali ai debitori (per quanto l'attività di recupero sia affidata a tale ente, è sempre bene monitorare tale attività per poter intervenire direttamente qualora necessario);
3. qualora un debitore dell'ateneo sia sottoposto a procedura concorsuale, il servizio legale, sulla base della documentazione ricevuta dalla struttura amministrativa responsabile del credito, trasmette all'organo della procedura concorsuale, tramite PEC, l'istanza di insinuazione al passivo o atto idoneo per inserirsi nella platea dei creditori, a firma del Rettore. Qualora il credito non venga ammesso o venga ammesso solo in misura percentuale, il servizio legale, effettuato un primo esame, sottoporrà la questione al dirigente dell'AFRU per le valutazioni di competenza, anche in ordine a un'eventuale opposizione e, a seguire, sottoporrà gli esiti di tali valutazioni al Direttore generale per l'adozione del relativo provvedimento. Per l'eventuale differenza tra l'ammontare del credito e la somma incassata, l'AFRU provvede agli adempimenti conseguenti per l'iscrizione a perdita delle somme;
4. mediante riscossione coattiva attraverso trattenute stipendiali per somme indebitamente percepite dai dipendenti dall'ateneo: in tutti i casi in cui, all'esito di approfondita istruttoria, risulti che sono state indebitamente pagate rate di stipendi o altri emolumenti personali, a qualsiasi titolo, a un dipendente pubblico ancora in servizio presso l'ateneo, ai sensi dell'art. 406 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, l'ateneo, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione.

Con riferimento al titolo esecutivo necessario per procedere all'esecuzione forzata (coma da punti 1. e 2.) si precisa che l'art. 474 c.p.c. stabilisce che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in base a un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Tale titolo può avere natura giudiziale (le sentenze, i provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, fra cui i decreti ingiuntivi provvisoriamente o definitivamente esecutivi e gli "altri atti" cui la legge riconosce

espressamente efficacia esecutiva, fra i quali, la conciliazione e l'accordo raggiunto in sede di mediazione o in sede di negoziazione assistita) ovvero stragiudiziale (le cambiali, gli altri titoli di credito, le scritture private autenticate e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli).

5. RECUPERO CREDITO ERARIALE

Qualora la Procura Regionale della Corte dei Conti comunicata all'ateneo il titolo giudiziale esecutivo emesso dalla stessa Corte dei Conti in materia di danno erariale ai sensi dall'art. 214 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, il servizio legale provvede a:

- notificare al debitore la sentenza munita di formula esecutiva tramite UNEP territorialmente competente e inviare, tramite raccomandata A/R e/o PEC, quest'ultima ove possibile, atto di diffida e costituzione in mora (art. 1219 c.c.), assegnando un termine di 30 giorni per il pagamento delle somme ivi specificate a titolo di sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di giudizio;
- comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale territoriale competente l'inizio della procedura di riscossione e il nome del Responsabile del procedimento (art. 214, comma 2 del D.lgs. n. 174/2016). Nel nostro ateneo è stato individuato quale responsabile del procedimento il dirigente AFRU.

Se il debitore dispone il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione, si provvede a notificare il Procuratore territoriale competente dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.

Nel caso di richiesta da parte del debitore della stipula di un piano di dilazione, il dirigente AFRU, supportato dal servizio legale, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore e acquisita preventiva approvazione del Pubblico Ministero territoriale competente, ai sensi dell'art. 215, comma 5, del D.lgs. n.174/2016, provvede a rateizzare l'importo dovuto nei termini rappresentati al PM.

In caso di mancato pagamento da parte del debitore, il dirigente AFRU, supportato dal servizio affari legali, avvia il recupero coattivo del credito secondo una delle seguenti modalità di seguito esposte:

- a. recupero in via amministrativa;
- b. tutela giudiziaria per il tramite dell'Avvocatura di Stato;
- c. iscrizione a ruolo.

Le spese di giudizio relative alla sentenza di condanna della Corte dei Conti devono essere versate al bilancio dello Stato direttamente dal debitore con le modalità indicate dalla stessa Corte dei Conti e riportate nell'atto di diffida e costituzione in mora.

Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, in conformità a quanto prescritto dall'art. 214, comma 8, del D.lgs. n. 174/2016, il dirigente AFRU trasmette al PM territorialmente competente un prospetto informativo nel quale vengono indicate, in riferimento alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti, le azioni poste in essere per il recupero coattivo del credito ed il loro esito.

La decisione di condanna costituisce titolo di iscrizione ipotecaria sui beni del debitore sino alla concorrenza dell'importo da riscuotere, maggiorato delle spese di iscrizione e degli interessi legali.

Ove accertato, mediante indagini patrimoniali, che il debitore possieda dei beni idonei a soddisfare il credito, il dirigente AFRU, con il supporto del servizio legale, effettuate le valutazioni del caso, può chiedere l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali (art. 2855, comma 2, c.c.).

6. DILAZIONE - RATEIZZAZIONE DEL DEBITO

Nel caso di richiesta da parte del debitore della stipula di un piano di dilazione, il dirigente AFRU, supportato dal servizio legale, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore e acquisita preventiva approvazione del Pubblico Ministero territoriale competente, ai sensi dell'art. 215, comma 5, del D.lgs. n.174/2016, provvede a rateizzare l'importo dovuto nei termini rappresentati al PM.

Al debitore che si trova in disagiate condizioni economiche ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in un'unica soluzione, effettuate le dovute verifiche, può essere concessa la dilazione (rinvio della scadenza di pagamento) e/o la rateizzazione del debito su apposita motivata istanza sottoscritta dal debitore. Il numero e l'importo delle rate sono determinati tenuto conto del debito, della somma che il debitore può versare mensilmente e delle sue condizioni economiche.

Sull'istanza, sulla dilazione e sul piano di rateizzazione, previa istruttoria da parte del dirigente della struttura amministrativa cui fa capo la gestione del credito, si esprime, qualora l'importo del debito sia considerevole, il Consiglio di amministrazione; diversamente, l'eventuale accoglimento dell'istanza e della dilazione e/o rateizzazione proposta verrà adottata con provvedimento del Direttore generale. Una volta ottenuta la dilazione o la rateizzazione, al debitore è sempre concesso di estinguere anticipatamente il debito.

7. ACCORDI TRANSATTIVI

I tentativi di risoluzione bonaria del recupero possono portare a definire un accordo transattivo ovvero un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere (art. 1965 c.c.).

Gli accordi devono essere sempre approvati dal Consiglio di amministrazione e formalizzati in una scrittura privata (la transazione, a norma dell'art. 1967 c.c., e fatto salvo il caso di cui al n. 12 dell'art. 1350 c.c., è a forma libera ma deve essere provata per iscritto). Qualora l'accordo transattivo intervenga nel corso di un contenzioso sarà necessario avvalersi dell'Avvocatura di Stato.

A fini cautelativi è opportuno inserire nell'accordo clausole dal seguente tenore:

- a. in ipotesi di rateizzazioni: la previsione della “decadenza dal beneficio del termine” per il mancato pagamento di n. 2 rate; se il pagamento viene dilazionato in un periodo molto lungo, inserire la previsione degli interessi al tasso legale;
- b. in ipotesi di riduzione dell'importo dovuto, prevedere che l'accordo raggiunto ha scopo “transattivo” ai sensi dell'art. 1965 c.c. e “non costituisce novazione” di cui all'art. 1230 c.c.

Ciò consente al creditore, in caso di ulteriore inadempimento del debitore, di agire per l'intero credito originario, maggiorato degli interessi maturati e delle spese sostenute.

8. RINUNCIA AL CREDITO

Le procedure di cancellazione o riduzione dei crediti sono effettuate centralmente dall'AFRU che, se del caso, predisporre l'istruttoria da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'AFRU, con periodicità annuale, al fine del puntuale monitoraggio dell'esistenza dei crediti iscritti nel bilancio di Ateneo al termine dell'esercizio precedente, invia a tutte le Strutture responsabili del credito un elenco dei crediti di loro pertinenza che non risultano ancora riscossi, con l'indicazione dell'anno di iscrizione e della provenienza. La Struttura responsabile del credito deve procedere a un'attenta valutazione di ciascuno di essi, indicando se il credito sia esigibile, non esigibile, prescritto, ecc., con indicazione della data del sollecito più recente e della percentuale di svalutazione da accantonare in apposito fondo, qualora non si ritenga certa la totale riscossione ma neppure totalmente incerto il recupero.

Si ricorda che l'attività di recupero dei crediti dell'ateneo è un'attività dovuta che, se non esercitata, è fonte di responsabilità per danno erariale nei confronti di chi dovendolo fare non si è attivato.

Si prega pertanto di osservare scrupolosamente quanto sopra indicato, specie con riferimento alla responsabilità delle strutture competenti di cui al punto 1, a tal fine i dirigenti sono pregati di dare diffusione della presente circolare ai collaboratori che intervengono nelle procedure di recupero crediti.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dott. Alberto Domenicali